



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, in particolare l’articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese»;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e in particolare l’articolo 11, comma 4, che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 112 del 15 maggio 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” e in particolare l’articolo 7 che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per taluni interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2023, recante “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022” e in particolare l’articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2025, che proroga per l’anno di domanda 2025, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all’articolo 11, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all’articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 9 marzo 2023;

VISTA la nota 13 giugno 2025, prot. 291337, con la quale il Coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ha rappresentato che, nella seduta del 12 giugno 2025, la citata Commissione ha condiviso la richiesta di prorogare i termini di presentazione della domanda unificata al 15 luglio 2025, prevedendo che il provvedimento ministeriale lasci alle Regioni e alle Province autonome l’autonomia di poter indicare un termine più restrittivo, individuando, altresì, le misure e/o gli interventi interessati;

VISTA la nota del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 13 giugno 2025, prot. 267868, con la quale è stato chiesto ad AGEA-Coordinamento di esprimere il parere tecnico sull’accoglimento della proposta della Commissione Politiche Agricole sopra menzionata;

VISTA la nota 13 giugno 2025, prot. n 48104, con la quale AGEA-Coordinamento ha espresso parere



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

favorevole sulla proposta di prorogare il termine per la presentazione della domanda unificata al 15 luglio 2025;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere l'invito della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e Province autonome, limitatamente alla proroga dei termini di presentazione della domanda unificata;

CONSIDERATO che l'ipotesi prospettata di stabilire un termine differenziato tra Regioni limitatamente a talune misure e gli interventi, oltre ad aumentare gli oneri amministrativi, non garantisce la parità di trattamento tra agricoltori;

RAVVISATA l'urgenza di prorogare i termini di presentazione delle domande PAC prima della scadenza attualmente fissata al 16 giugno 2025 con il sopracitato decreto ministeriale 13 maggio 2025;

VISTA la comunicazione prot. n. 0268599 del 13 giugno 2025 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

DECRETA

Art. 1

(Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC)

1. Per l'anno di domanda 2025, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, (domanda unificata) sono posticipati al 15 luglio 2025.
2. Per le domande presentate oltre il termine del 15 luglio 2025, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, commi 2 e 4bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e all'articolo 11, commi 12 e 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, le domande e le modifiche presentate oltre il 9 agosto 2025 sono irricevibili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Francesco Lollobrigida

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025

ONERI ELIMINATI

Il presente decreto non elimina oneri

ONERI INTRODOTTI

Il presente decreto non introduce oneri